



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Piano di previdenza ANWG:

Continuazione facoltativa della
previdenza secondo l'art. 47a LPP con
contributi di risparmio

Approvato il

25.03.2024

Valido dal

01.01.2025

Nota

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone assicurate	1	
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio e fine della continuazione della previdenza	1
Basi di calcolo	2	
Art. 3	Salario assicurato	2
Art. 4	Aliquote di conversione	2
Prestazioni di previdenza	3	
Prestazioni in caso di pensionamento	3	
Art. 5	Prestazioni di vecchiaia	3
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	3
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	3
Prestazioni in caso di decesso	3	
Art. 8	Rendita per coniugi	3
Art. 9	Rendita per convivente	3
Art. 10	Rendita per orfani	3
Art. 11	Capitale di decesso	4
Art. 12	Chiusura del conto supplementare	4
Prestazioni in caso di invalidità	4	
Art. 13	Rendita di invalidità	4
Art. 14	Rendita per figli di invalidi	4
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi	4
Art. 16	Chiusura del conto supplementare	6
Promozione della proprietà d'abitazioni	6	
Art. 17	Limitazione della promozione della proprietà d'abitazioni	6
Finanziamento	6	
Art. 18	Ripartizione dei contributi e debitore	6
Art. 19	Fine dell'obbligo di contribuzione	6
Art. 20	Aliquote di contribuzione	6
Disposizioni finali	6	
Art. 21	Modifica del piano di previdenza	6
Art. 22	Testo di riferimento	6
Art. 23	Entrata in vigore	6
Appendice	7	
Art. 1	Aliquote di conversione	7
Art. 2	Aliquote di contribuzione	7
Art. 3	Importo massimo del conto di vecchiaia	7

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

- Passaggio dal piano di previdenza AN
- ¹ In questo piano di previdenza sono ammesse le persone:
- a. attualmente assicurate presso la Fondazione nel piano di previdenza AN;
 - b. che, alla cessazione dell'assicurazione obbligatoria, hanno compiuto il 58° anno di età;
 - c. il cui rapporto di lavoro è stato sciolto mediante disdetta da parte del datore di lavoro o conclusione di un accordo di risoluzione consensuale; e
 - d. che entro tre mesi dalla cessazione dell'assicurazione obbligatoria hanno notificato per iscritto alla Fondazione la continuazione facoltativa della previdenza secondo l'art. 47a LPP con contributi di risparmio.
- Passaggio dal piano di previdenza ANWR
- ² In questo piano di previdenza sono ammesse anche le persone che escono dal piano di previdenza ANWR a seguito di disdetta da parte della persona assicurata.
- Passaggio da un altro istituto di previdenza
- ³ In questo piano di previdenza sono ammesse anche le persone che hanno concluso presso un altro istituto di previdenza la continuazione della previdenza secondo l'art. 47a LPP con contributi di risparmio, a condizione che il loro precedente datore di lavoro venga affiliato alla Fondazione per l'attuazione della previdenza obbligatoria.
- Esclusione
- ⁴ Non sono ammesse le persone che:
- a. ai sensi dell'AI sono invalide almeno al 70 % e le persone per cui sussiste una proroga provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP;
 - b. percepiscono già una rendita di vecchiaia di un altro istituto del secondo pilastro o hanno percepito un capitale di vecchiaia;
 - c. non sono più assoggettate all'AVS.

Art. 2 Inizio e fine della continuazione della previdenza

- Inizio
- ¹ In caso di passaggio dal piano di previdenza AN, la continuazione della previdenza, secondo questo piano di previdenza, decorre dal giorno successivo al termine del rapporto di lavoro della persona assicurata.
- ² In caso di passaggio dal piano di previdenza ANWR, la continuazione della previdenza, secondo questo piano di previdenza, decorre dal giorno successivo all'uscita dal piano di previdenza ANWR.
- ³ In caso di passaggio da un altro istituto di previdenza, la continuazione della previdenza secondo questo piano di previdenza decorre dal giorno successivo al termine del rapporto di previdenza della persona assicurata presso il precedente istituto di previdenza.
- Fine
- ⁴ La continuazione della previdenza può essere disdetta dalla persona assicurata rispettando il termine di 30 giorni per la fine del mese. La continuazione della previdenza può essere disdetta dalla Fondazione in caso di mancato pagamento dei contributi.
- ⁵ La continuazione della previdenza termina quando la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza in cui per il riscatto nelle prestazioni regolamentari occorrono più di 2/3 della prestazione d'uscita.

- ⁶ La continuazione della previdenza termina inoltre:
- a. se la persona assicurata ha diritto a una rendita AI intera;
 - b. se la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento LPP;
 - c. al decesso della persona assicurata.

Prestazioni in caso di cessazione della continuazione della previdenza

⁷ Nel caso in cui la continuazione della previdenza termini secondo il cpv. 3, sussiste il diritto alle prestazioni di vecchiaia a condizione che la persona assicurata presenti una richiesta entro tre mesi dal recapito del conteggio d'uscita. In caso contrario, l'aver di risparmio verrà versato come prestazione di libero passaggio.

⁸ Nel caso in cui la continuazione della previdenza termini secondo il cpv. 4 e non sia stato possibile trasferire l'aver di risparmio interamente al nuovo istituto di previdenza, la quota rimanente verrà versata come prestazione di vecchiaia, a condizione che la persona assicurata presenti una richiesta entro tre mesi dal recapito del conteggio d'uscita. In caso contrario, la quota restante dell'aver di risparmio verrà versata come prestazione di libero passaggio.

⁹ Nel caso in cui la continuazione della previdenza termini secondo il cpv. 5, sussiste il diritto alle prestazioni di previdenza regolamentari.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

- All'inizio ¹ All'inizio della continuazione della previdenza, il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.
- Adeguamenti ² Successivamente il salario assicurato viene adeguato solo nei seguenti casi:
- a. in caso di modifica degli importi limite di legge (art. 8 LPP) il salario assicurato viene ricalcolato;
 - b. in caso di pensionamento parziale il salario annuo determinante viene ridotto in proporzione al grado di pensionamento e il salario assicurato viene successivamente ricalcolato;
 - c. nel momento in cui insorge o viene modificato il diritto a una rendita di invalidità parziale viene adeguato il salario annuo determinante, sulla base del grado d'invalidità determinante e degli importi limite di legge secondo l'art. 4 OPP 2; successivamente il salario assicurato viene ricalcolato;
 - d. in caso di uscita parziale, il salario annuo determinante e gli importi limite di legge (art. 8 LPP) vengono ridotti in misura corrispondente alla diminuzione dell'aver di risparmio e il salario assicurato viene ricalcolato.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

Prestazioni in caso di pensionamento

Art. 5 Prestazioni di vecchiaia

Pensionamento differito	¹ In questo piano di previdenza non è possibile un differimento del pensionamento.
Pensionamento parziale	² Il grado di pensionamento non si basa sulla diminuzione del salario determinante, bensì è stabilito dalla persona assicurata.
Percepimento in capitale	³ Se il pensionamento ha luogo oltre due anni dopo l'inizio della continuazione della previdenza, l'aver disponibile sul conto di vecchiaia può essere percepito unicamente sotto forma di rendita (nessun percepimento in capitale).

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare	¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente.
Procedimento in caso di divorzio	² In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

In caso di pensionamento completo, l'intero avere sul conto supplementare viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale. In caso di pensionamento parziale, il versamento viene effettuato in base al grado di pensionamento.

Prestazioni in caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

- La rendita per coniugi ammonta:
- in caso di decesso prima del percepimento delle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità: al 60 % della rendita d'invalidità assicurata;
 - in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità: al 60 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta.

Art. 9 Rendita per convivente

In questo piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 10 Rendita per orfani

- La rendita per orfani ammonta:
- in caso di decesso prima del percepimento delle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità: al 20 % della rendita d'invalidità assicurata;

- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso. Dallo stesso viene computata un'eventuale liquidazione in capitale versata alla coniuge o al coniuge superstite.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

- Persone aventi diritto ¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere viene versato sotto forma di capitale agli aventi diritto secondo l'art. 21 delle Disposizioni generali (capitale di decesso).
- Devoluzione alla Fondazione ² In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Prestazioni in caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

- Rendita d'invalidità intera ¹ La rendita d'invalidità intera corrisponde all'avere del conto di vecchiaia proiettato, moltiplicato per l'aliquota di conversione applicabile alla persona assicurata nell'età di riferimento LPP.
- Avere del conto di vecchiaia proiettato ² L'avere del conto di vecchiaia proiettato corrisponde a:
- l'avere sul conto di vecchiaia che la persona assicurata ha acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità;
 - più i futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età di riferimento LPP, calcolati in base all'ultimo salario assicurato applicabile.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

- Diritto ¹ In caso d'incapacità lavorativa sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che l'incapacità lavorativa si sia verificata durante il periodo assicurativo presso la Fondazione.

Oggetto ² Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, si applica quanto segue, nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5:

- a. L'obbligo della persona assicurata e del datore di lavoro di pagare i contributi regolamentari cessa.
- b. Il conto di vecchiaia viene accumulato con i contributi di risparmio che sarebbero stati accreditati sulla base dell'ultimo salario assicurato applicabile senza incapacità lavorativa.

Adattamento del salario assicurato ³ A partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa, il salario annuo determinante viene adeguato all'entità dell'incapacità al lavoro secondo il cpv. 5. Gli importi limite legali sono adeguati nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5; il salario minimo secondo l'art. 7 LPP non viene adeguato. Successivamente, il salario assicurato viene ricalcolato.

Inizio ⁴ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa, tuttavia al più tardi all'inizio del diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione. Se l'incapacità lavorativa insorge dopo l'età di riferimento LPP non sussiste alcun diritto all'esonero dei contributi.

Ammontare ⁵ L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella seguente misura, a seconda del grado di incapacità lavorativa:

Incapacità lavorativa	Quota percentuale dell'esonero dal pagamento dei contributi
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	L'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde all'incapacità lavorativa
70 % – 100 %	100 %

Fine ⁶ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l'inabilità al lavoro. Se un'ulteriore incapacità lavorativa per un nuovo motivo si verifica durante l'esonero dal pagamento dei contributi, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi per l'incapacità lavorativa originaria non ne risente. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall'AI in una misura che legittima una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.

In caso di diritto a una rendita d'invalidità ⁷ Dal momento in cui sorge il diritto a una rendita d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella misura della quota percentuale della rendita.

Art. 16 **Chiusura del conto supplementare**

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'Al, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 17 **Limitazione della promozione della proprietà d'abitazioni**

Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni sono possibili solo entro i primi due anni della continuazione della previdenza.

Finanziamento

Art. 18 **Ripartizione dei contributi e debitore**

La persona assicurata deve alla Fondazione l'intero ammontare dei contributi.

Art. 19 **Fine dell'obbligo di contribuzione**

L'obbligo di contribuzione termina con la fine della continuazione della previdenza. Fatto salvo l'esonero dal pagamento dei contributi (art. 15).

Art. 20 **Aliquote di contribuzione**

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Disposizioni finali

Art. 21 **Modifica del piano di previdenza**

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo piano di previdenza.

Art. 22 **Testo di riferimento**

Fa fede il testo in lingua tedesca di questo di previdenza.

Art. 23 **Entrata in vigore**

Questo piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 25.03.2024. Entra in vigore il 01.01.2025 e sostituisce il precedente piano di previdenza ANWG, valido dal 01.01.2024.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Aliquote ¹ Le aliquote di conversione sono determinate secondo la seguente tabella in base all'età della persona assicurata al momento del pensionamento e al tipo dell' avere da convertire:

Età al pensionamento	Avere obbligatorio	Avere sovraobbligatorio
Età di riferimento LPP meno 7 anni	5.05%	4.30%
Età di riferimento LPP meno 6 anni	5.30%	4.40%
Età di riferimento LPP meno 5 anni	5.55%	4.50%
Età di riferimento LPP meno 4 anni	5.80%	4.60%
Età di riferimento LPP meno 3 anni	6.05%	4.70%
Età di riferimento LPP meno 2 anni	6.30%	4.80%
Età di riferimento LPP meno 1 anno	6.55%	4.90%
Età di riferimento LPP	6.80%	5.00%

Età al pensionamento ² L'età al pensionamento è calcolata al mese; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio ¹ Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Contributo di risparmio	Contributo di rischio	Subtotale
18.0 %	4.0 %	22.0 %

Contributo generale per le spese amministrative ² In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età LPP	Aliquota massima
58	483 %
59	508 %
60	534 %
61	560 %
62	586 %
63	613 %
64	640 %
65	668 %

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24